

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2833

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ANEDDA, MACERATINI, BERSELLI, POLIZIO, AGOSTINACCHIO

Modifica all'articolo 444 del codice di procedura penale,
in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti

Presentata il 23 giugno 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 444 del codice di procedura penale consente l'accordo dell'imputato e del pubblico ministero sulla misura della pena « quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera due anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria ».

Il limite di due anni aveva ragion d'essere nella formulazione originaria della norma, che sottraeva al giudice ogni controllo sulla pena come concordata tra le parti, sostanzialmente imponendo l'irrogazione della sanzione come dalle stesse determinata. Al giudice infatti era riservato solo il controllo sulla qualificazione giuridica del fatto e sull'applicazione e comparazione delle circostanze prospettate dalle parti.

Senonché la Corte costituzionale, con la sentenza n. 313 del 2 luglio 1990, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevede che, ai fini e nei limiti di cui all'articolo 27, terzo comma, della Costituzione, il giudice possa valutare la congruità della pena indicata dalle parti, rigettando la richiesta in ipotesi di sfavorevole valutazione.

La Corte ha quindi restituito al giudice, unico titolare, il pieno esercizio della giurisdizione che — tale è il principio affermato — non può essere limitata all'irrogazione della sanzione ma è estesa e ricomprende anche ogni valutazione sulla congruità della pena medesima.

Il pieno controllo del giudice ha fatto quindi venir meno le preoccupazioni che

avevano suggerito il predetto limite dei due anni di reclusione o di arresto, quale condizione per poter addivenire all'accordo delle parti sulla misura della pena.

Pare quindi opportuno, anche al fine dello snellimento e di una rapida conclusione dei procedimenti, così da evitare una lunga, dispendiosa e talvolta inutile attività dibattimentale, eliminare il limite dei due anni, lasciando all'accordo delle parti, con la garanzia dell'attento controllo del giudice, la determinazione della pena, qualunque sia l'entità.

La presente proposta di legge intende altresì eliminare le perplessità sollevate da alcuni giudici in ordine alla possibilità che le parti possano, con l'accordo, modificare l'originaria qualificazione giuridica del fatto. I dubbi sono sorti perché da un lato il comma 1 dell'articolo in esame non menziona la possibilità della modifica, mentre per contro il comma 2 attribuisce al giudice la verifica della corretta qualificazione del fatto.

L'esplicito richiamo alla qualificazione giuridica del fatto inserita nel comma 1 elimina il dubbio.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 444 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 1. L'imputato ed il pubblico ministero possono chiedere al giudice una diversa qualificazione giuridica del fatto e l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva ovvero di una pena pecuniaria o di una pena detentiva determinata, considerate tutte le circostanze, con un'ulteriore diminuzione fino ad un terzo ».

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL11-2833
Lire 500